



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE**

Il giorno 5 maggio 2016 alle ore 10,00 presso la Prefettura si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni di Balestrino, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Savona. Spotorno, Stella, Stellanello, Testico e Tovo San Giacomo, i Segretari provinciali coordinatori, responsabili e delegati dei partiti e dei movimenti politici presenti nella provincia di Savona, di cui all'allegato elenco, per un attento esame delle norme vigenti e dei problemi attinenti allo svolgimento della propaganda elettorale e dei pubblici comizi che si terranno in occasione dell'elezione, il giorno 5 giugno 2016, del Sindaco e del rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni della provincia di cui sopra

Presiede la seduta il Dott. Andrea Santonastaso, Vice Prefetto, Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale di questa Prefettura.

Il Dott. Santonastaso, apre i lavori ringraziando i presenti per la sensibilità dimostrata con la partecipazione alla riunione odierna ed evidenzia che nell'odierno incontro si intende richiamare l'attenzione dei convenuti sulla scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole.

Il predetto, inoltre, auspica la collaborazione dei partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale affinché le disposizioni di legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate.

Si passa, quindi, all'esame delle singole modalità dettate dalla legge per lo svolgimento della propaganda elettorale che vengono illustrate di seguito.

**1) DISCIPLINA DEI COMIZI ELETTORALI**

Dal giorno **venerdì 6 maggio 2016** (30° giorno antecedente quello della votazione) possono tenersi riunioni e comizi elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Fermo restando il criterio di massima della precedenza in base alla priorità della richiesta, si ravvisa l'opportunità che i partiti informino, di volta in volta, almeno 48 ore prima, il Sindaco del comune interessato e, per conoscenza le Forze dell'Ordine, del giorno e dell'ora in cui si intende utilizzare la località prescelta, si da consentire la possibilità di

determinare la priorità della richiesta e di adottare gli accorgimenti atti a contemperare le varie esigenze per il caso di pluralità di richieste di utilizzazione della medesima località.

Il Sindaco del Comune interessato darà notizia, a mezzo fax, alle Forze dell'Ordine competenti, nel pomeriggio del giorno precedente, delle piazze assegnate e degli orari stabiliti per ciascun comizio.

**Dal giorno antecedente quello della votazione e, quindi, da sabato 4 giugno 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti.**

## **2) PROPAGANDA FONICA SU MEZZI MOBILI**

Nel medesimo periodo e, quindi da **venerdì 6 maggio 2016** l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 e, precisamente, solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Si rammenta che la propaganda fonica effettuata su mezzi mobili è subordinata, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

## **3) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA**

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni, (**venerdì 6 maggio 2016**), è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti e la propaganda luminosa mobile.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

A tal proposito, si precisa che l'esposizione di materiale di propaganda elettorale figurativa è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti **point elettorali**, che possono esporre all'esterno l'insegna del partito. In tali casi i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione di convocazione dei comizi).

Si conviene pertanto che:

- costituisce affissione fuori dagli spazi il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno;
- di contro non costituisce affissione abusiva il manifesto affisso all'interno del locale dunque non in luogo pubblico.

E' ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, ad esclusione degli autoveicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico che effettuano soste, così configurando la fattispecie sottoposta al divieto di propaganda (propaganda figurativa a carattere fisso) come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dal'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

#### 4) STRISCIONI E VOLANTINI

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni, **venerdì 6 maggio 2016**, è vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei c.d. **gazebo**, si rappresenta che il Ministero dell'Interno- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con propri pareri nn 41 e 48/2006, ha ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, i gazebo possono essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda elettorale. Inoltre, con particolare riferimento alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 212/1956, il predetto Dicastero ha ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici presenti convengono che le bandiere sistemate nei gazebo possano essere esposte solamente quando gli stessi sono aperti, mentre dovranno essere rimosse quando sono chiusi.

#### 5) AFFISSIONI DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni; è parimenti vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici posti in luoghi pubblici).

In eccezione al predetto divieto l'art. 1 della Legge 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani o periodici.

E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente od indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualsiasi tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Al riguardo le giunte comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 3 maggio a giovedì 5 maggio 2016**) dovranno stabilire, in ordine ad ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

La legge 27 dicembre 2013, n 147 (legge di stabilità) ha introdotto (articolo 1, dal comma 398 al comma 401) rilevanti modifiche al procedimento elettorale. In tale ottica, per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, **la lettera h)** del comma 400

apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

Si sottolinea che, sulla scorta di un parere reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la propaganda elettorale fissa, al di fuori degli spazi gratuiti assegnati "in par condicio" dall'autorità comunale, che sia visibile in luogo in luogo pubblico o aperto al pubblico e quindi anche i manifesti o striscioni, ecc che siano affissi nei balconi delle case private o all'interno delle vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali.

## **6) USO DEI MEZZI RADIOTELEVISI E DI STAMPA**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia la delibera 2 aprile 2014 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016".

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data del 21 aprile 2016, è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016".

## **7) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

Dal giorno di **sabato 4 giugno 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n 28, rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

E' utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che tale rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli iscritti può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le ore 23,00 di domenica 5 giugno 2016), purchè non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

## **8) DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO ANTECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI.**

**Da sabato 4 giugno 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati:**

- 1. i comizi,**
- 2. le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- 3. le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**

Nel giorno destinato alla votazione (5 giugno 2016) è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In relazione a quanto sopra esposto viene concordato che :

1. la concessione di locali chiusi (cinema, circoli, ecc) per comizi verrà richiesta, di volta in volta, e non per periodi consecutivi;
2. non dovranno essere distribuiti volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento;
3. non dovranno essere fatti transitare mezzi mobili annunciatori ore e luoghi di comizi in prossimità di piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali e dovranno intercorrere intervalli adeguati tra comizi per consentire il totale sgombero delle località interessate;
4. dovrà essere evitato che i comizi di appartenenti ad opposte tendenze siano tenuti in località tra loro vicine (intendendosi per località vie, piazze strade, locali tra di loro

adiacenti) e nel medesimo orario, e che altoparlanti siano installati in luoghi diversi da quelli dei comizi;

5. i comizi si potranno tenere dalle ore 8,00 alle ore 23,00 così da non turbare eccessivamente le ore destinate al lavoro e al riposo, fatte salve eventuali esigenze locali che i Sindaci dovranno valutare ascoltate le forze politiche interessate;
6. i comizi elettorali non potranno essere tenuti nelle aree antistanti o comunque prossime alle case di riposo, agli ospedali, alle caserme e alle scuole durante l'attività didattica. Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli incroci stradali e dei luoghi di intenso traffico stradale, a meno che sia possibile dirottare il traffico stesso con minore disagio dei transitanti. Parimenti si esclude l'utilizzazione della propaganda fonica su mezzi mobili nelle immediate vicinanze di ospedali, case di cura e scuole durante l'attività didattica;
7. Le formazioni politiche che partecipano alle elezioni si impegnano all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
8. l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo dove si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ( art. 7 legge 130/75);
9. Le formazioni politiche che partecipano alle elezioni si impegnano al rispetto delle regole riguardanti le affissioni astenendosi da comportamenti irregolari, quali l'indebita occupazione degli spazi destinati ad altri gruppi o l'illegittima defissione o copertura dei manifesti degli avversari;
10. durante la campagna elettorale, qualora pervengano istanze per l'utilizzo della stessa piazza per lo stesso giorno, il luogo destinato ai comizi non potrà essere occupato per un tempo superiore a 2 ore e 30 minuti;
11. verrà utilizzato il criterio della precedenza nella presentazione delle istanze qualora le stesse si riferiscano ad identiche aree e piazze.

Si conviene, altresì che, durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o di proposte di legge di iniziativa popolare, purchè si attengano alle norme di cui alle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975: dette postazioni possono qualificarsi durante la loro attività mediante sobria esposizione di manifesti e di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.

Al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico è prassi che gli organizzatori delle postazioni destinate alla raccolta di firme di cui sopra, la cui attività è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, purchè non dia luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta od indiretta e non si avvalga di altoparlanti, che costituiscono diretto incentivo ad assembramento, concordino con le locali autorità di Pubblica Sicurezza modalità, tempo e luogo per lo svolgimento della loro attività.

Nei giorni destinati alla votazione tali postazioni sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Copia del presente verbale verrà inviato agli intervenuti e trasmesso per quanto di competenza a tutti i Sindaci della provincia interessati alle predette consultazioni.

Savona, 5 maggio 2016

Il Dirigente dell'Area II  
(Dott. A. Santonastaso)

